



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO " John Lennon
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado

Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (Siena)

Tel. / Fax 0577 635300

Codice fiscale 81003000528 - Codice Ministeriale SIIC805008

Sito : www.icsinalunga.edu.it E-mail: siic805008@istruzione.it

P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 20

Sinalunga, 04 marzo 2024

**Ai genitori
degli alunni Scuola primaria e Scuola secondaria**

OGGETTO: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione (evasione e elusione) ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94) ai sensi del cd Decreto Caivano DL 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 13 novembre 2023 - aggiornamento delle procedure da parte dei docenti e delle segreterie dal 21.02.24 .

VISTO il DL 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 13 novembre 2023, in cui è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.lgs. 297/94);

VISTA l'introduzione dell'art. 570 ter nel Codice penale sull'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo e trasformazione della fattispecie di reato di contravvenzione in delitto, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento (genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) che non vi provvedano;

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "[Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale](#)".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

La nuova norma disciplina:

a) evasione scolastica = mancata iscrizione dei minori obbligati;

b) elusione scolastica = discontinua frequenza.

Nello specifico vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

punto 4)

Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché

questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

DISPOSIZIONI PERENTORIE PER IL PERSONALE IN CASO DI **ELUSIONE SCOLASTICA**

FASE PRELIMINARE – Il **Docente Coordinatore** comunica le assenze per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi ai genitori tramite REGISTRO ELETTRONICO;

PRIMA FASE – I **docenti del Consiglio di Classe** segnalano per iscritto il caso di frequenze irregolare al Dirigente Scolastico. I casi di frequenza irregolare devono essere verbalizzati anche in sede di consiglio di classe/interclasse.

SECONDA FASE A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: convoca con avviso scritto i genitori dell'alunno e li invita all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Qualora lo studente reitera il comportamento inadempiente inoltrerà la segnalazione all'ente locale.

DISPOSIZIONI PERENTORIE PER IL PERSONALE IN CASO DI **EVASIONE SCOLASTICA**

PRIMA FASE – I **docenti del Consiglio di Classe** segnalano per iscritto le assenze degli alunni che non si sono mai presentati a scuola dopo 15 gg dall'inizio delle lezioni al Dirigente Scolastico. I casi di evasione/abbandono devono essere verbalizzati anche in sede di consiglio di classe/interclasse.

SECONDA FASE A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: convoca con avviso scritto i genitori dell'alunno e li invita all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Qualora lo studente reitera il comportamento inadempiente inoltrerà la segnalazione all'ente locale.

Per quanto non integralmente espresso nella presente si rimanda alla normativa vigente.



Il Dirigente Scolastico
Ugo Basciu

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
CAD e norme ad esso commesse*